

REGOLAMENTO DI ATENEO PER GLI STUDENTI

APPROVATO DAL SENATO ACCADEMICO IN DATA 28 LUGLIO 2008



| 111OLO 1 | 4 |
|---|----|
| PRINCIPI GENERALI E TUTELE FONDAMENTALI | 4 |
| Art. 1 | 4 |
| Ambito di applicazione | |
| Art. 2 | |
| Principi generali | 4 |
| Art. 3 | |
| Partecipazione alla vita universitaria | |
| TITOLO II | |
| PROCEDURE DI ACCESSO ALL'UNIVERSITA' | |
| Art. 4 | |
| Immatricolazione | |
| Art. 5 | |
| Abbreviazione di corso | |
| Art. 6 | |
| Svolgimento della carriera | |
| Art. 7 | |
| Pre - immatricolazione a corsi di laurea magistrale | |
| Art. 8 | |
| Immatricolazione sotto condizione a corsi di laurea specialistica | 7 |
| Art. 9 | |
| Iscrizione sotto condizione. | 8 |
| Art. 10 | 8 |
| Iscrizione ai Corsi di Specializzazione | 8 |
| Art. 11 | |
| Tasse | 8 |
| Art. 12 | 9 |
| Sospensione della carriera | 9 |
| Art. 13 | 9 |
| Iscrizione a singolo insegnamento | 9 |
| Art. 14 | |
| Studenti diversamente abili | 9 |
| Art. 15 | |
| Immatricolazione di studenti con titolo di studio straniero | 10 |
| Art. 16 | |
| Riconoscimento dei titoli accademici stranieri | 10 |
| TITOLO III | |
| MODIFICAZIONE DELLA CONDIZIONE DI STUDENTE | |
| Art. 17 | |
| Passaggio di corso | |
| Art. 18 | |
| Trasferimento ad altro ateneo | |
| Art. 19 | |
| Trasferimento da altro Ateneo | |
| Art. 20 | |
| Interruzione della carriera universitaria | |
| Art. 21 | 12 |



| Art. 22 | 12 |
|--|----|
| Decadenza e obsolescenza | 12 |
| Art. 23 | 13 |
| Riconoscimento di CFU | 13 |
| Art. 24 | 14 |
| Piani di studio | 14 |
| Art. 25 | 15 |
| Verifica del profitto | 15 |
| Art. 26 | 15 |
| Calendari didattici | |
| Art. 27 | 15 |
| Annullamento esami | 15 |
| Art. 28 | 16 |
| Studenti a tempo parziale | 16 |
| TITOLO IV | 16 |
| Art. 29 | 16 |
| Libertà didattiche | 16 |
| Art. 30 | 16 |
| Diritto ad ottenere certificazioni e titoli | 16 |
| Art. 31 | 17 |
| Doveri di contribuzione economica | 17 |
| Art. 32 | 17 |
| Diritto di associazione | 17 |
| Art. 33 | 18 |
| Diritti e doveri dei rappresentanti degli studenti | 18 |
| Art. 34 | 18 |
| Diritto di partecipazione ai procedimenti amministrativi | 18 |
| TITOLO V | 18 |
| Art. 35 | 18 |
| Deontologia studentesca e norme disciplinari | 18 |
| Art. 36 | 19 |
| Procedimento disciplinare | 19 |
| Art. 37 | 19 |
| Provvedimenti disciplinari | |
| TITOLO VI | |
| Art. 38 | |
| | 20 |



UNIVERSITA' DEL SALENTO

REGOLAMENTO PER GLI STUDENTI

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E TUTELE FONDAMENTALI

Art. 1 Ambito di applicazione

- 1. Il presente Regolamento definisce le procedure amministrative inerenti la carriera degli studenti che intendano immatricolarsi o che siano già iscritti ai Corsi di Studio attivati dall'Università del Salento in applicazione del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e dei DD.MM. 16 marzo 2007 e successivi.
- **2.** Il Regolamento è strumento per realizzare una piena comunicazione rivolta agli studenti relativamente alle procedure e alle norme organizzative cui gli stessi sono tenuti ad uniformarsi, nel rispetto del principio di trasparenza. Sono fatte salve specifiche disposizioni contenute nel Regolamento Didattico di Ateneo ed in appositi Regolamenti vigenti al tempo dell'entrata in vigore del presente atto.

Art. 2 Principi generali

- **1.** Il Regolamento è ispirato ai principi generali ed alle tutele definite nello *Statuto dei Diritti e Doveri degli Universitari*, in attuazione di quanto previsto dall'art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana, che garantisce il diritto per tutti i capaci ed i meritevoli, pur se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.
- **2.** L'Università del Salento riconosce e garantisce i diritti inalienabili degli studenti universitari, senza distinzione di sesso, di etnia, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali e con pari dignità rispetto alle altre componenti della vita universitaria.
- **3.** L'Università del Salento assicura la parità delle condizioni di accesso ai percorsi formativi di ogni livello, di recupero delle lacune formative ai fini del proficuo svolgimento e completamento degli studi, di fruizione dei servizi amministrativi e didattici.
- **4.** L'Università del Salento rimuove, altresì, gli ostacoli che impediscono la formazione e la crescita sociale degli studenti universitari e ne garantisce il diritto a promuovere lo sviluppo della propria personalità e della coscienza civile nell'ambito della propria esperienza formativa, riconoscendo la libertà espressiva e l'autonomia culturale.
- **5.** E' dovere dell'Ateneo di stabilire, in specifici Regolamenti, le forme e le modalità di accesso ai benefici economici, da fruirsi nell'anno accademico in cui è acquisito il relativo diritto, nel rispetto dei principi di uguaglianza, di equità, di trasparenza e di semplificazione, secondo i parametri di reddito e di merito stabiliti per Legge, agevolando coloro che versino in condizioni di grave disagio economico e sociale e garantendo la piena attuazione del diritto allo studio.
- **6.** L'Università si impegna a collaborare con altri Enti od Istituzioni competenti per la erogazione di servizi agli studenti universitari entro i limiti di compatibilità finanziaria assicurati dal bilancio dell'Ateneo.
- **7.** L'Università del Salento promuove ed agevola la internazionalizzazione dei percorsi formativi e favorisce, nell'ambito di programmi di scambio nazionali ed internazionali, la mobilità studentesca fra le Università, in attuazione delle disposizioni ministeriali mettendo in atto adeguati interventi di accoglienza e di ospitalità logistica finalizzati alla integrazione degli studenti stranieri.



Art. 3 Partecipazione alla vita universitaria

- 1. L'Università del Salento riconosce e garantisce il diritto degli studenti a concorrere alla crescita della dimensione sociale e del valore dell'Ateneo mediante tutte le forme di partecipazione democratica, nel rispetto dei principi stabiliti dall'ordinamento giuridico.
- **2.** E' garantita la partecipazione degli studenti universitari al governo democratico dell'Ateneo per il tramite di propri rappresentanti negli Organi Collegiali dell'Università, eletti secondo le modalità stabilite in apposito Regolamento.
- **3.** L'Università del Salento sostiene, promuove e garantisce, in tutte le fasi, la partecipazione alla vita dell'Ateneo degli studenti diversamente abili.

Essa compie ogni azione od attività che favorisca concretamente ed efficacemente la rimozione degli ostacoli che si frappongono alle esigenze di integrazione, culturale e sociale, degli studenti diversamente abili.

A tal proposito assicura, coerentemente con le capacità di bilancio, adeguate risorse, strumenti e mezzi per l'attuazione dei principi di sostegno ed integrazione degli studenti diversamente abili, stabilendo forme agevolate di contribuzione o di accesso ai benefici economici, anche ricorrendo, per la erogazione di prestazioni sociali, alla collaborazione di Enti Pubblici e Privati convenzionati.

- **4.** L'Università riconosce il pieno diritto degli studenti stranieri a partecipare attivamente a tutte le fasi della vita universitaria al fine di un completo inserimento nella comunità dell'Ateneo.
- E' assicurata agli studenti stranieri la necessaria assistenza amministrativa per il tramite di appositi uffici che registrano, sulla base delle valutazioni delle competenti strutture didattiche, il riconoscimento dei percorsi formativi esteri.
- **5.** L'Università agevola ogni forma di partecipazione degli studenti dell'Ateneo a programmi interuniversitari di cooperazione. L'attività da svolgere all'estero, ivi compreso il riconoscimento di CFU, è autorizzata secondo modalità e procedure definite nello specifico regolamento di ateneo sul riconoscimento di studi all'estero.

TITOLO II PROCEDURE DI ACCESSO ALL'UNIVERSITA'

Art. 4

Immatricolazione

- 1. I requisiti per l'immatricolazione a corsi di studio sono definiti nel Regolamento Didattico di Ateneo e nei Regolamenti didattici dei corsi di studio.
- **2.** Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più di un Corso di Studio anche in altri atenei, italiani o esteri. La violazione della norma comporta l'annullamento automatico di ogni immatricolazione successiva alla prima. Non è con sentita inoltre la contemporanea iscrizione a singoli insegnamenti e ad un Corso di Studio.
- **3.** Gli studenti interessati all'immatricolazione devono presentare domanda, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento Didattico d'Ateneo, entro i termini previsti dal Manifesto Generale degli Studi e salva diversa prescrizione contenuta negli specifici bandi di accesso ai corsi.
- **4.** L'immatricolazione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico attivati ai sensi del D.M. 270/2004 richiede la verifica della preparazione iniziale dello studente che, in caso di esito non positivo, potrà dare luogo ad obblighi formativi aggiuntivi da colmare nel primo anno di corso che non hanno alcuna influenza sul numero di CFU che lo studente deve conseguire nel percorso formativo scelto. Gli obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato ammessi ai corsi con votazione inferiore a quella minima stabilita.



- **5.** L'immatricolazione a corsi di laurea magistrale richiede quale requisito indispensabile per l'accesso, oltre al possesso dei requisiti curricolari, il superamento della prova di verifica dell'adeguatezza della preparazione personale; l'esito negativo della verifica è in ogni caso preclusivo dell'iscrizione.
- **6.** Al momento dell'iscrizione l'Università e lo studente stipulano un contratto avente validità per l'intero anno accademico.
- 7. L'immatricolazione avviene mediante procedura on-line e s'intende completata all'atto dell'avvenuto pagamento mediante distinta bancaria degli importi dovuti. La data dell'immatricolazione coinciderà con la data del pagamento, da effettuarsi nei termini indicati dalla distinta.
- **8.** La domanda di immatricolazione prodotta dal sistema on-line, debitamente sottoscritta e corredata dei documenti allegati, dovrà pervenire agli uffici dell'Università entro 30 giorni dal termine ultimo per le immatricolazioni on line pena la decadenza dal diritto all'immatricolazione. L'immatricolazione si intenderà perfezionata con la consegna di detta documentazione.
- **9.** Il titolo di studio può essere autocertificato. L'Università acquisisce direttamente dall'istituto di provenienza la conferma del titolo ed in qualsiasi momento, prima del conseguimento del titolo finale del Corso di Studio, può chiedere l'esibizione del titolo originale allo studente.
- **10.** Per immatricolarsi ad un Corso di Studio per il quale siano previste prove di valutazione e/o selettive per l'accesso occorrerà adempiere a quanto prescritto dai singoli bandi di ammissione nonché dal Manifesto Generale degli Studi.
- **11.** A seguito dell'immatricolazione allo studente è rilasciato un libretto con fotografia destinato a contenere i dati relativi alla carriera degli studi universitari.

Abbreviazione di corso

- 1. Lo studente già in possesso di un titolo accademico o che abbia già svolto parzialmente un perCorso di Studio universitario può chiedere l'abbreviazione del percorso formativo in caso di immatricolazione ad un Corso di Studio di livello inferiore o uguale a quello seguito.
- **2.** Coloro che in passato siano incorsi nella decadenza o abbiano rinunciato agli studi possono chiedere immatricolazione con abbreviazione di corso chiedendo il riconoscimento della carriera pregressa.
- **3.** I Consigli Didattici deliberano sulla carriera pregressa e stabiliscono se iscrivere lo studente ad anni di corso successivi al primo in relazione ai CFU riconosciuti validi nel Corso di Studio scelto. Per il riconoscimento di CFU vale quanto previsto all'art. 22 "Riconoscimento di CFU" e negli specifici atti regolamentari.
- **4.** Lo studente deve comunque attenersi alle disposizioni di cui ai singoli bandi sia in presenza di prove di valutazione/selettive per l'accesso alle lauree di I livello, sia in presenza di prove di valutazione della preparazione iniziale per l'accesso alle lauree magistrali.
- **5.** Lo studente che ottiene l'abbreviazione del percorso formativo non avrà diritto alle riduzioni della contribuzione universitaria.

Art. 6

Svolgimento della carriera

- 1. Lo studente è tenuto ad iscriversi con continuità, entro i termini previsti dal Manifesto Generale degli Studi, ad ogni anno accademico successivo a quello d'immatricolazione sino al conseguimento del titolo di studio.
- **2.** L'iscrizione avviene mediante procedura on-line e s'intende perfezionata all'atto dell'avvenuto pagamento mediante distinta bancaria degli importi dovuti. La data dell'iscrizione coinciderà con la data del pagamento da effettuarsi nei termini indicati dalla distinta.



- **3.** I Regolamenti didattici dei Corsi di studio possono stabilire le regole in termini di CFU da acquisire in tempi determinati per l'iscrizione all'anno di corso successivo. Lo studente che al termine dell'anno accademico non abbia soddisfatto le regole di cui innanzi è tenuto a rinnovare l'iscrizione al medesimo anno di corso.
- **4.** Sono tenuti a ripetere l'iscrizione al medesimo anno di corso gli studenti che:
- non assolvono agli obblighi formativi aggiuntivi e/o alle integrazioni curriculari ove previsti dalla normativa vigente;
- non superano eventuali sbarramenti didattici previsti nei regolamenti didattici dei corsi di studio
- che, per i corsi a frequenza obbligatoria, già iscritti per l'intera durata del Corso di Studio sono ancora in debito di attestazioni di frequenza.
- **5.** Sono iscritti in qualità di fuori corso gli studenti che, senza aver conseguito il titolo, hanno già preso iscrizione a tutti gli anni di corso previsti dal proprio percorso formativo e che, per i corsi a frequenza obbligatoria, hanno ottenuto tutte le attestazioni di frequenza.

Pre - immatricolazione a corsi di laurea magistrale

- 1. Gli studenti iscritti all'ultimo anno di un Corso di Studio dell'Università del Salento che prevedono di conseguire il titolo finale entro la sessione straordinaria dell'anno accademico di ultima iscrizione potranno presentare, entro i termini indicati dal Manifesto Generale degli Studi, domanda di partecipazione alla prova per la verifica della preparazione personale che avrà anche valore di prenotazione dell'immatricolazione al Corso di Laurea magistrale scelto. In caso di conseguimento del titolo e di superamento della prova di verifica lo studente sarà automaticamente abilitato alle procedure di immatricolazione on line nei termini previsti .
- **2.** I requisiti curriculari devono comunque essere posseduti prima della verifica della preparazione individuale.
- **3.** Ove lo studente non consegua il titolo nella sessione straordinaria potrà regolarizzare l'iscrizione al successivo anno accademico entro il 30 aprile dell'a.a. di riferimento versando un contributo aggiuntivo di importo stabilito dagli Organi Collegiali e reso noto dal Manifesto Generale degli Studi.

Art. 8

Immatricolazione sotto condizione a corsi di laurea specialistica

- 1. Gli studenti iscritti all'ultimo anno di un Corso di Studio dell'Università del Salento che prevedono di conseguire il titolo finale entro la sessione straordinaria dell'anno accademico di ultima iscrizione e che intendono immatricolarsi ad un Corso di Laurea specialistica (fino al 2010/11) devono effettuare l'immatricolazione sotto condizione al corso scelto nel periodo indicato nel Manifesto Generale degli Studi.
- **2.** L'immatricolazione sotto condizione avviene mediante procedura on-line e s'intende perfezionata all'atto dell'avvenuto pagamento mediante distinta bancaria degli importi dovuti.
- **3.** L'immatricolazione sotto condizione da diritto allo studente di perfezionare successivamente, nei termini stabiliti nel Manifesto Generale degli Studi, l'immatricolazione al Corso di Laurea scelto in caso di conseguimento del titolo; in caso di mancato conseguimento del titolo consentirà l'iscrizione al successivo anno di corso.
- **4.** L'immatricolazione sotto condizione non da diritto al rilascio di certificazioni e all'effettuazione di atti di carriera.
- **5.** Gli elenchi degli studenti immatricolati sotto condizione saranno trasmessi alle Facoltà entro 15 giorni per consentire la programmazione e gli interventi didattici.



Iscrizione sotto condizione

- 1. Gli studenti iscritti all'ultimo anno di un Corso di Studio dell'Università del Salento che prevedono di conseguire il titolo finale entro e non oltre la sessione straordinaria dell'anno accademico di iscrizione e che non intendono immatricolarsi ad un Corso di Laurea magistrale (o specialistica fino al 2010/11) devono effettuare l'iscrizione sotto condizione al successivo anno di corso nel periodo indicato nel Manifesto Generale degli Studi.
- **2.** L'iscrizione sotto condizione avviene mediante procedura on-line e s'intende perfezionata all'atto dell'avvenuto pagamento mediante distinta bancaria degli importi dovuti.
- **3.** L'iscrizione sotto condizione da diritto allo studente di perfezionare successivamente, nei termini stabiliti nel Manifesto Generale degli Studi, l'iscrizione al successivo anno di corso in caso di mancato conseguimento del titolo, con il pagamento del contributo aggiuntivo di importo stabilito dagli Organi Collegiali e reso noto nel Manifesto Generale degli Studi.
- **4.** L'iscrizione sotto condizione decade automaticamente in caso di conseguimento del titolo nel periodo previsto e non da diritto al rilascio di certificazioni e all'effettuazione di atti di carriera.
- **5.** Ove non utilizzi la procedura di iscrizione sotto condizione lo studente potrà iscriversi fuori corso oltre le scadenze ordinarie fissate nel Manifesto Generale degli Studi, ma comunque non oltre il 30 aprile dell'anno accademico di riferimento, con il pagamento di una specifica mora di importo stabilito dagli Organi Collegiali e reso noto nel Manifesto Generale degli Studi. In tal caso fino al 30 aprile in assenza di nuova iscrizione potrà sostenere esami esclusivamente negli appelli relativi all'anno accademico precedente o in quelli espressamente riservati agli studenti fuori corso.

Art. 10 Iscrizione ai Corsi di Specializzazione

- **1.** I corsi di specializzazione sono corsi a numero chiuso. I requisiti di ammissione ai Corsi di Specializzazione sono indicati nei relativi Regolamenti didattici e nei bandi di concorso che definiscono anche la modalità per l'accesso.
- **2.** Lo studente ammesso dovrà effettuare l'immatricolazione, entro i termini fissati dal Manifesto Generale degli Studi o dal bando qualora diversi, attraverso la procedura on-line. L'immatricolazione si conclude all'atto dell'avvenuto pagamento mediante distinta bancaria degli importi dovuti e si intende perfezionata con il deposito della documentazione di immatricolazione presso l'Università.
- **3.** Lo studente è tenuto ad iscriversi con continuità ad ogni anno accademico successivo a quello d'immatricolazione sino al conseguimento del titolo di studio entro i termini previsti dal Manifesto Generale degli Studi. L'iscrizione ad anni successivi al primo sarà subordinata alla verifica del possesso dei requisiti prescritti dai rispettivi Regolamenti didattici dei corsi.

Art. 11 Tasse

- 1. Le tasse e i contributi a carico degli studenti sono ripartiti in rate, secondo importi e scadenze annualmente stabiliti dagli Organi Accademici e contenuti nel Manifesto Generale degli Studi.
- **2.** Sono previste more di importo fissato annualmente dagli Organi Accademici, per tutti gli atti ed i versamenti prodotti in ritardo rispetto alle scadenze fissate nel Manifesto Generale degli Studi.
- **3.** La presentazione dell'istanza di ripresa degli studi comporta il versamento delle tasse e contributi dell'anno accademico per il quale si chiede la ripresa comprese quelle di cui lo studente risulti in debito precedentemente alla richiesta di sospensione temporanea degli studi.



Sospensione della carriera

- 1. Allo studente iscritto a un Corso di Laurea o di laurea magistrale che abbia ottenuto l'iscrizione ad un corso di specializzazione o a un dottorato di ricerca o ad un master universitario nonché agli studenti che intendano iscriversi a corsi di studio all'estero al di fuori di convenzioni di collaborazione internazionale universitaria o ad istituti di formazione militare italiani è consentito, dietro presentazione di apposita richiesta, la sospensione del corso degli studi sino alla cessazione della frequenza del corso di specializzazione, di dottorato o di master, di studio all'estero o di formazione militare. L'istanza di sospensione presentata entro i termini di iscrizione all'anno accademico libera lo studente dal pagamento delle tasse, non determinando un'iscrizione attiva all'anno di corso.
- **2.** Al termine del corso seguito, ma non prima che sia trascorso un anno accademico, lo studente potrà ottenere l'autorizzazione a proseguire gli studi temporaneamente sospesi producendo un'apposita istanza corredata dalla documentazione di conclusione del Corso di Studio seguito. Lo studente che al momento della sospensione non ha completato gli anni di iscrizione "in corso" riprenderà gli studi con iscrizione al successivo anno di corso. Nel caso di disattivazione per effetto dell'introduzione di nuovi ordinamenti, sarà tenuto a transitare all'ordinamento attivo.
- **3.** La presentazione dell'istanza di cui sopra comporta il versamento delle tasse e contributi dell'anno accademico per il quale si effettua la ripresa degli studi.

Art. 13

Iscrizione a singolo insegnamento

- 1. Per esigenze curriculari, concorsuali, di aggiornamento e di riqualificazione chi sia in possesso di un titolo di studio rilasciato al termine degli studi secondari superiori e/o universitari nonché gli studenti universitari stranieri iscritti presso università estere (nel rispetto delle specifiche disposizioni ministeriali) può essere ammesso a seguire, senza l'obbligo di iscriversi al Corso di Studio che rilascia un titolo accademico, uno o più insegnamenti offerti e attivi presso l'Università del Salento e a sostenere nell'anno accademico stesso i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei CFU acquisiti.
- **2.** È possibile iscriversi a corsi singoli di ciascun anno accademico fino ad un massimo di 25 CFU complessivi o 3 prove d'esame.
- **3.** Non è consentita la contemporanea iscrizione a singoli insegnamenti e a un Corso di Studio che rilascia un titolo accademico dell'ateneo.
- **4.** La misura del contributo da versare nel caso di ammissione a uno o più insegnamenti, commisurata al numero di CFU anche nel caso di tre prove di esame, è fissata dagli Organi Accademici e riportata nel Manifesto Generale degli Studi.

Art. 14

Studenti diversamente abili

1. Ai sensi dell'art.8 del DPCM 9 aprile 2001 l'Università del Salento agevola gli studenti diversamente abili garantendo il diritto allo studio anche attraverso il Centro per l'Integrazione degli Studenti disabili.

È previsto l'esonero totale dalle tasse per gli studenti con disabilità superiore o pari al 66%.

È previsto l'esonero parziale dalle tasse per gli studenti con disabilità inferiore al 66% (dal 31 al 65%), proporzionalmente alla percentuale di invalidità.



Immatricolazione di studenti con titolo di studio straniero

- 1. L'immatricolazione di studenti stranieri o italiani in possesso di titolo di studio straniero avviene secondo le disposizioni ministeriali e previa verifica della conoscenza della lingua italiana. Gli studenti che ai sensi della normativa in vigore presentano la domanda di immatricolazione direttamente all'Università prescelta (e non attraverso la rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese di provenienza) seguono la procedura di immatricolazione on-line di cui all'art. 4 "Immatricolazione", fermo restando che dovranno produrre anche la documentazione ulteriore prevista dalle disposizioni ministeriali.
- 2. l'iscrizione ad anni successivi degli studenti stranieri avviene con la modalità on line di cui all'art. 6, co. 2, "Svolgimento della carriera". Dovranno rinnovare il permesso di soggiorno e consegnarlo agli uffici competenti almeno 10 giorni prima della sua scadenza. Nelle more del rilascio di nuovo permesso di soggiorno sarà accettata la ricevuta attestante l'avvenuta richiesta del rinnovo.
- **3.** Per ottenere iscrizione ad un Corso di Studio ad accesso programmato occorre comunque sostenere la prova di ammissione prescritta ed essere utilmente collocato in graduatoria

Art. 16

Riconoscimento dei titoli accademici stranieri

- **1.** Ai sensi della legge 21 luglio 2002, n. 148 l'Università può riconoscere un titolo di studio accademico estero ai fini dell'accesso, del proseguimento e del conseguimento dei titoli universitari italiani.
- **2.** L'iter istruttorio di riconoscimento, attivato con apposita domanda corredata dai documenti di rito si conclude con la delibera del Senato Accademico, adottata su parere espresso dal Consiglio della Facoltà presso cui è attivo il Corso di Studio comparabile con quello completato all'estero dal richiedente. L'equipollenza al titolo italiano è dichiarata, ai fini del conferimento del titolo, con decreto rettorale.
- **3.** Nel caso in cui venga effettuato solo il riconoscimento parziale di CFU acquisiti in relazione ad attività di studio e ad esami sostenuti e valutati positivamente, l'interessato potrà iscriversi con abbreviazione di corso ad un anno intermedio del Corso di Studio italiano per completare il percorso formativo e sostenere l'esame finale. L'iscrizione sarà consentita solo se la domanda di riconoscimento sarà stata presentata entro i termini di immatricolazione previsti dal Manifesto Generale degli Studi e previa verifica della conoscenza della lingua italiana da parte della struttura didattica competente.

TITOLO III MODIFICAZIONE DELLA CONDIZIONE DI STUDENTE

Art. 17

Passaggio di corso

- 1. Lo studente durante la propria carriera universitaria può passare ad altro Corso di Studio dell'Ateneo senza dover effettuare una nuova immatricolazione presentando apposita istanza nel periodo previsto dal Manifesto Generale degli Studi dopo avere regolarizzato la procedura di iscrizione on-line al Corso di Studio di appartenenza e pagato la distinta bancaria contenente l'importo delle tasse e dei contributi dovuti.
- 2. A partire dalla data di presentazione della domanda di passaggio di Corso lo studente non può compiere alcun atto di carriera né nella carriera di origine né in quella di destinazione sino al momento in cui non venga adottata la deliberazione del Consiglio Didattico che lo ammette al nuovo Corso di Studio. Il procedimento dovrà concludersi entro 40 giorni per non precludere



l'ordinario svolgimento degli studi da effettuarsi nel corso di destinazione. Decorso il termine la domanda si intende accolta e il successivo piano di studio deve essere definito entro i successivi 30 giorni.

- **3.** Allo studente che passa da un Corso di Studio ad un altro il Consiglio Didattico può concedere l'iscrizione ad anni successivi al primo quando, sulla base della documentazione presentata, ottenga il riconoscimento di CFU acquisiti nelle attività formative universitarie ed extrauniversitarie come previsto nel Regolamento Didattico di Ateneo nel pieno rispetto degli obiettivi formativi qualificanti e specifici del Corso di Studio e delle norme dei Regolamenti Didattici dei relativi corsi di studio.
- **4.** Non è consentito il passaggio di Corso dello studente ad un Corso di Studio con ordinamento previgente a quello di iscrizione.
- **5.** Lo studente che passa ad un Corso di Laurea magistrale è soggetto alla prova di verifica della preparazione individuale. In tal caso il passaggio si effettua solo dopo il superamento della stessa prova di verifica.
- **6.** Lo studente deve comunque attenersi alle disposizioni di cui ai singoli bandi sia in presenza di prove di valutazione/selettive per l'accesso alle lauree di I livello, sia in presenza di prove di valutazione della preparazione iniziale per l'accesso alle lauree magistrali.

Art. 18 Trasferimento ad altro ateneo

- 1. Lo studente può chiedere il trasferimento verso altra Università nei termini previsti dal Manifesto Generale degli Studi senza rinnovare l'iscrizione all'anno accademico corrente. Oltre il termine stabilito lo studente che intenda trasferirsi ad altro ateneo dovrà rinnovare la domanda di iscrizione all'Università prima di presentare la richiesta di trasferimento e non avrà diritto ad alcun rimborso delle tasse e dei contributi pagati.
- 2. Lo studente trasferito non potrà far ritorno presso l'Università del Salento prima che sia trascorso un anno solare. Il Rettore può accettare prima di detto termine la domanda di ritorno qualora ritenga che la stessa sia giustificata da gravi motivi.

Art. 19

Trasferimento da altro Ateneo

- 1. Lo studente iscritto ad altro Ateneo può ottenere il trasferimento all'Università del Salento entro il termine stabilito dal Manifesto Generale degli Studi per i corsi ad accesso libero. Per i corsi ad accesso programmato vale quanto disciplinato negli specifici bandi di accesso.
- **2.** Il Rettore può in linea eccezionale accordare il congedo richiesto dopo detto termine se giustificato da gravi motivi e previo nulla osta della Struttura Didattica interessata.
- **3.** La procedura per il trasferimento va avviata secondo le modalità ed i termini fissati dagli atenei di provenienza.
- **4.** L'Università provvede a contattare lo studente dopo aver ricevuto il foglio di congedo, per attivare le procedure necessarie alla valutazione della domanda di trasferimento e successiva immatricolazione. Ottenuta la valutazione del Consiglio Didattico lo studente potrà procedere all'iscrizione o chiedere che il foglio di congedo sia restituito all'università di provenienza.
- **5.** Gli studenti che intendono effettuare il trasferimento ad un Corso di Laurea magistrale possono presentare, nei termini stabiliti dal Manifesto Generale degli Studi, la domanda di pre-valutazione, pagando il relativo contributo di importo stabilito dagli Organi Accademici e reso noto nel



Manifesto Generale degli Studi, per la valutazione della carriera pregressa ai fini del proseguimento nel Corso di Laurea magistrale scelto. La Struttura didattica competente ne valuterà l'ammissibilità determinando le condizioni per il proseguimento nel corso di destinazione anche ai fini dell'eventuale esonero dalla prova di valutazione della preparazione iniziale. In caso di accettazione delle condizioni proposte lo studente avvierà la successiva procedura per il trasferimento nel rispetto delle scadenze fissate da ciascun ateneo. Il trasferimento sarà effettuato solo dopo il sostenimento della prova di verifica della preparazione individuale, fatti salvi i casi di esonero.

6. Lo studente deve comunque attenersi alle disposizioni di cui ai singoli bandi sia in presenza di prove di valutazione/selettive per l'accesso alle lauree di I livello, sia in presenza di prove di valutazione della preparazione iniziale per l'accesso alle lauree magistrali.

Art. 20

Interruzione della carriera universitaria

- **1.** Lo studente che non abbia rinnovato l'iscrizione per almeno un anno accademico può riprendere gli studi ricongiungendo la propria carriera.
- 2. Per ricongiungere la carriera lo studente è tenuto a presentare apposita domanda nei termini fissati per la presentazione delle domande di iscrizione pagando per ciascun anno l'importo determinato dagli Organi Accademici e reso noto nel Manifesto Generale degli Studi per l'apposito istituto. Se lo studente non ha completato gli anni di iscrizione "in corso" al momento dell'interruzione riprenderà gli studi con iscrizione al successivo anno di corso. Nel caso di disattivazione per effetto dell'introduzione di nuovi ordinamenti, sarà tenuto a transitare all'ordinamento attivo.
- **3.** Gli studenti che hanno chiesto la ricongiunzione non possono compiere atti di carriera negli anni accademici d'interruzione degli studi. Il periodo d'interruzione effettuato ai sensi dell'art. 8 del DPCM 9 aprile 2001 non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito per le finalità derivanti dall'applicazione dello stesso DPCM ed è riportato come tale nelle certificazioni rilasciate dall'Università del Salento.
- **4.** Gli anni di interruzione della carriera sono, in ogni caso, computati ai fini del calcolo della decadenza, fatti salvi i periodi di interruzione fruiti ai sensi di quanto contenuto nell'art. 8, co. 5, del DPCM 9 aprile 2001.

Art. 21

Rinuncia al proseguimento degli studi

- **1.** Lo studente, in qualsiasi momento della propria carriera, ha facoltà di rinunciare alla prosecuzione degli studi intrapresi e di immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro Corso di Studio. La rinuncia agli studi è irrevocabile e determina la caducazione del pregresso stato giuridico estinguendo non soltanto i correlativi diritti, ma anche gli obblighi dello studente.
- 2. Chi rinuncia agli studi non é tenuto al pagamento delle tasse arretrate. Lo studente rinunciatario non ha diritto ad ottenere il rimborso di quanto in precedenza versato. Lo stesso ha diritto al ritiro del diploma originale di studi medi superiori se presentato all'atto dell'immatricolazione e, previa richiesta formale, al rilascio del certificato di studi in bollo con l'annotazione della data dell'avvenuta rinuncia.

Art. 22

Decadenza e obsolescenza

1. Lo studente iscritto a tempo pieno ad un Corso di Laurea, di laurea magistrale/specialistica o di laurea magistrale a ciclo unico non può più rinnovare l'iscrizione allo stesso Corso di Studio



qualora non ottenga almeno 30 CFU entro quattro anni accademici successivi a quello di immatricolazione.

- **2.** Non può più rinnovare l'iscrizione allo stesso Corso di Studio, fatte salve le diverse determinazioni delle strutture didattiche in applicazione di quanto previsto all'art. 11, co 8, del Regolamento Didattico di Ateneo:
- lo studente iscritto a tempo pieno ad un Corso di Laurea triennale che non consegua il relativo titolo entro 5 anni successivi alla durata normale del corso,
- lo studente iscritto a tempo pieno ad un Corso di Laurea magistrale che non consegua il relativo titolo entro 3 anni successivi alla durata normale del corso;
- lo studente iscritto ad un Corso di Laurea magistrale a ciclo unico che non consegua il relativo titolo entro 8 anni successivi alla durata normale del corso.
 - Per gravi e documentati motivi si può derogare ai suddetti termini con delibera del Senato Accademico, previo parere della Commissione Diritto allo Studio
 - **3.** I tempi di cui ai precedenti punti 1 e 2 sono raddoppiati per gli studenti con iscrizione a tempo parziale. In caso di percorso formativo con iscrizione mista (a tempo pieno e a tempo parziale) la decadenza sarà calcolata proporzionalmente agli anni di iscrizione con le diverse modalità di iscrizione
 - **4.** Lo studente decaduto può immatricolarsi successivamente ad un Corso di Laurea e di laurea specialistica/magistrale con attività a tempo pieno o a tempo parziale. A questi fini, il Consiglio Didattico competente procede, su richiesta dell'interessato all'atto dell'immatricolazione, al riconoscimento dei crediti acquisiti previa verifica della loro non obsolescenza.
 - **5.** La decadenza non opera nei confronti degli studenti che siano in difetto del solo esame di laurea. Non opera, inoltre, ove lo studente ottenga dichiarazione di non obsolescenza dei CFU acquisiti da parte della struttura didattica. La valutazione potrà essere effettuata dietro presentazione ad opera dello studente di istanza alla struttura didattica competente in termini utili ad ottenere la valutazione entro il termine di maturazione della decadenza.
 - **6.** All'esito della verifica dell'obsolescenza dei CFU acquisiti, effettuata ai sensi dell'art. 11, co. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo e secondo la disciplina specifica contenuta nei Regolamenti Didattici dei corsi di studio, la struttura didattica, valutata la non obsolescenza di tutti o parte dei CFU acquisiti, potrà determinare la reiscrizione dello studente ad un anno di corso precedente, con la ridefinizione dell'intero percorso formativo.
 - 7. Non incorre nella decadenza lo studente che, nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, chieda ed ottenga il trasferimento ad altro Corso di Studio.
 - **8.** Lo studente di qualsiasi corso del previgente ordinamento decade qualora non superi esami per otto anni accademici successivi all'anno di sostenimento dell'ultimo esame.

Art. 23

Riconoscimento di CFU

- 1. I Consigli Didattici deliberano sul riconoscimento dei CFU già in possesso dello studente che chiede l'ammissione ad un Corso di Studio (abbreviazione di corso, trasferimento da altro ateneo, passaggio da altro Corso di Studio, svolgimento di parti di attività formative in altro ateneo), anche attraverso l'adozione di un piano di studi individuale. In ogni caso deve essere assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile dei CFU già maturati dallo studente, nel rispetto dell'ordinamento didattico del Corso di Studio, secondo criteri e modalità previsti nell'apposito regolamento didattico del Corso di Studio di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
- 2. I Consigli Didattici deliberano altresì sul riconoscimento della carriera percorsa da studenti che siano incorsi nella decadenza o che abbiano rinunciato agli studi e che chiedano, contestualmente all'immatricolazione, il riconoscimento di CFU nonché, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge e di



quanto stabilito all'art. 25, co. 4, del Regolamento Didattico di Ateneo, sul riconoscimento di CFU per conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Ateneo abbia concorso.

- **3.** Il riconoscimento può avvenire previa valutazione dei crediti formativi considerati validi e coerenti con l'ordinamento didattico del Corso di Studio prescelto e secondo le regole fissate dal Regolamento didattico del Corso di Studio. Il Consiglio Didattico, sulla base dei CFU convalidati, può iscrivere lo studente ad anni di corso successivi al primo, fermo restando che il piano di studio che dovrà seguire lo studente dovrà individuare le attività ancora da svolgere a completamento del percorso formativo, suddividendole in maniera omogenea, nel rispetto degli insegnamenti offerti, negli anni di corso rimanenti.
- **4.** Esclusivamente nel caso in cui il lo studente abbia richiesto il trasferimento/passaggio tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.
- **5.** Il riconoscimento dei CFU posseduti dallo studente potrà avvenire, oltre che mediante la valutazione di una effettiva corrispondenza con attività formative proposte dal corso di destinazione, anche attraverso la valutazione di coerenza con gli obiettivi specifici del percorso formativo da svolgere, da effettuare in relazione all'ambito disciplinare o in considerazione delle affinità tra SSD, nel rispetto dell'ordinamento didattico del Corso di Studio.
- **6.** La richiesta di riconoscimento deve essere presentata all'atto dell'immatricolazione, salvo il caso in cui l'attività formativa sia stata effettuata in un momento successivo. L'eventuale riconoscimento di CFU in corso di carriera non potrà determinare la modifica dell'anno di iscrizione e richiederà la verifica di coerenza del piano di studio.
- 7. Per il riconoscimento dei CFU acquisiti all'estero nell'ambito di accordi internazionali si rimanda a quanto contenuto nel Regolamento di ateneo sul riconoscimento dei periodi di studio trascorsi all'estero.

Art. 24 Piani di studio

- 1. Il Piano di Studio è il percorso formativo con relativo carico didattico che lo studente deve seguire per il conseguimento del titolo finale. Il piano degli studi può essere statutario, alternativo o individuale.
- **2.** Il Piano di studio statutario o alternativo, essendo prestabilito dalla Facoltà, non necessita di approvazione da parte del Consiglio Didattico né di qualsivoglia adempimento amministrativo. In tal caso la coerenza delle scelte dello studente al piano di studio seguito è verificata d'ufficio mediante il sistema informatico.
- **3.** Il piano di studio individuale viene definito dallo studente, nel rispetto dei vincoli stabiliti dagli ordinamenti didattici e dai regolamenti didattici di corsi, e necessita di approvazione da parte del Consiglio Didattico. In tal caso lo studente deve presentare apposita domanda entro 30 giorni dal termine ultimo di iscrizione. La struttura didattica pertinente è tenuta a trasmettere le deliberazioni adottate per i piani di studio individuali all'ufficio di segreteria competente entro 30 giorni dal ricevimento degli stessi. Nei successivi 15 giorni la struttura didattica dovrà dare comunicazione, anche su supporto telematico, agli studenti interessati se il relativo piano di studi è stato o meno approvato. In caso di mancata approvazione lo studente rimane vincolato all'osservanza del precedente piano di studio o, in mancanza di questo, del piano di studio statutario.
- **4.** Il piano di studio prescelto resta valido per tutta la durata del Corso di Studio.
- **5.** Le Facoltà potranno scegliere di attribuire il piano di studio agli studenti anche aggiungendo annualmente la frazione comprendente gli insegnamenti dovuti con riferimento all'anno di iscrizione, in relazione all'offerta erogata nei singoli anni accademici.



- **6.** Per poter modificare il proprio piano di studio lo studente fuori corso dovrà richiedere l'iscrizione in qualità di studente ripetente dell'ultimo anno, con il pagamento della relativa tassa stabilita nel Manifesto Generale degli Studi.
- 7. Gli studenti possono inserire nel proprio carico didattico, previa approvazione del Consiglio Didattico, insegnamenti non previsti per il conseguimento del titolo finale e quindi non **facenti** parte del piano, nel limite massimo del 10% del carico didattico complessivo (180 120 CFU) i quali non rientreranno nel computo della media di laurea e per l'eventuale attribuzione di benefici economici.

Art. 25 Verifica del profitto

- **1.** Lo studente è tenuto a frequentare lezioni e attività di laboratorio secondo regole stabilite autonomamente dalle Facoltà.
- **2.** In ciascuna sessione di verifica del profitto lo studente in regola con la posizione amministrativa potrà sostenere tutti gli esami relativi all'anno in corso e quelli degli anni precedenti, nel rispetto del proprio piano di studio, delle propedeuticità, delle regole di sbarramento e di eventuali attestazioni di frequenza previsti dai regolamenti didattici dei corsi di studio.

Art. 26 Calendari didattici

- 1. Le lezioni si svolgono di norma dal 1 ottobre al 30 giugno.
- **2.** Gli appelli relativi alle prove di esame e di verifica del profitto, comunque non inferiori a 6, si sviluppano secondo il seguente calendario delle sessioni, garantendo la non sovrapposizione con i periodi di lezione:
- 01/02 30/04 sessione anticipata per gli studenti iscritti all'a.a. in corso
- 01/01 30/04 sessione straordinaria relativa al precedente anno accademico
- -01/06 30/09 sessione estiva
- -01/10 31/12 sessione autunnale
- **3.** Gli appelli relativi alle prove finali si svolgono secondo il seguente calendario delle sessioni:
- 01/02 30/04 sessione straordinaria relativa al precedente anno accademico
- -01/06 30/09 sessione estiva
- -01/10 31/12 sessione autunnale

Per una sessione di laurea potranno essere previsti due appelli tenuto conto di quanto definito nell'art.21 comma 4 del Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 27

Annullamento esami

- 1. Lo studente è tenuto a conoscere le norme dell'ordinamento didattico e del regolamento didattico del proprio Corso di Studio per ciascun anno accademico nonché le regole amministrative ai fini della validità di carriera sotto pena di annullamento degli esami che siano sostenuti in violazione delle norme stesse.
- 2. Si procederà all'annullamento d'ufficio in caso di:
- mancato sostenimento di esami propedeutici;
- mancato rispetto delle regole di sbarramento
- mancata iscrizione all'a.a. di superamento dell'esame;
- ripetizione di esame già superato;
- esame sostenuto prima della conclusione dei corsi in caso di frequenza obbligatoria.
- 3. L'esame annullato dovrà essere ripetuto.



Studenti a tempo parziale

- 1. Lo studente a tempo parziale è quello che, ritenendo di non poter frequentare con continuità gli insegnamenti che fanno capo al Corso di Studio di proprio interesse e prevedendo di non poter sostenere nei tempi ordinari le relative prove di valutazione, abbia scelto un carico didattico distribuito in un arco temporale raddoppiato rispetto alla durata normale del Corso di Studio.
- **2.** Lo studente, dopo l'iscrizione all'anno di corso ed entro il termine stabilito dal Manifesto Generale degli Studi, effettua la scelta tra il tempo pieno e il tempo parziale. La scelta può essere modificata nei due sensi negli anni successivi, ma comunque entro l'ultimo anno di iscrizione "in corso", contestualmente alle operazioni di carico didattico.
- **3.** Il tempo di conseguimento del titolo di studio nel caso di frequenza a tempo parziale è previsto in una durata doppia rispetto a quella normale.
- **4.** Gli studenti a tempo parziale hanno diritto ad usufruire delle categorie di esonero previste per tutti gli altri studenti ma non delle borse di studio erogate esclusivamente dall'ateneo.

TITOLO IV DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Art. 29 Libertà didattiche

- 1. Gli studenti universitari hanno il diritto di soddisfare, per quanto consentito dall'offerta didattica proposta annualmente dall'Università del Salento, la propria vocazione ed i propri interessi culturali e disciplinari mediante la scelta del piano di studio coerente con le articolazioni didattiche dei relativi Ordinamenti didattici secondo le previsioni di cui all'art. 10 del D.M. 270/04 ed in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo.
- **2.** L'Università del Salento riconosce il diritto degli studenti di individuare liberamente gli argomenti sui quali svolgere la prova finale o la tesi di laurea secondo le inclinazioni, gli interessi e gli obiettivi di conoscenza più coerenti con le proprie attitudini personali.
- **3.** Gli studenti hanno il diritto di consultare liberamente, secondo le modalità organizzative proprie dell'Ateneo, il materiale librario e di utilizzare le apparecchiature tecniche e di laboratorio, all'uopo rese disponibili per le finalità di formazione o di completamento degli studi da parte degli universitari.
- **4.** Gli studenti universitari sono tenuti a rispettare la legislazione sul diritto d'autore, sulle privative industriali, sui marchi, sui brevetti, sulle opere dell'ingegno a qualunque titolo e per qualunque ragione o causa. Delle violazioni assumono responsabilità personali, civili, penali e disciplinari.
- **5.** Lo studente è tenuto a conoscere la Guida dello studente, il Manifesto annuale degli Studi, il regolamento didattico del Corso di Studio nonché il Manifesto Generale degli Studi che viene annualmente pubblicato.

Art. 30 Diritto ad ottenere certificazioni e titoli

- **1.** Agli studenti universitari spetta il diritto di ottenere una certificazione aggiornata e coerente con gli studi compiuti e con gli atti di carriera svolti.
- **2.** Tutti gli atti concernenti la carriera degli studenti sono conservati dalle <u>segreterie studenti</u> in cartaceo e in archivi elettronici. Le tesi di laurea potranno essere realizzate in formato elettronico e dovrà essere consegnata in segreteria per l'archiviazione nei termini stabiliti da ciascuna Facoltà. Una copia cartacea sarà resa al relatore entro lo stesso termine.



- **3.** Le certificazioni devono contenere dettagliate indicazioni in ordine allo status posseduto, al Corso di Studio frequentato ed alla relativa classe di laurea o laurea magistrale di appartenenza, alle attività formative svolte ed ai voti riportati, al settore scientifico disciplinare, ove previsto, all'entità dei crediti formativi acquisiti o riconosciuti da parte della competente struttura didattica.
- **4.** Al superamento della prova finale consegue il rilascio di un diploma, che potrà essere sottoscritto anche mediante il ricorso a modalità elettroniche di firma, recante l'indicazione della classe di appartenenza e del titolo conseguito. Nel diploma di laurea non sono riportati i voti conseguiti o la votazione finale. E'esclusivamente effettuata la menzione della lode, ove questa sia stata concessa. Quale supplemento al diploma lo studente riceve anche un certificato che riporta, ai sensi della normativa in vigore, le indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo stesso per conseguire il titolo.
- **5.** Nei casi di assenza od impedimento del Rettore la sottoscrizione è effettuata dal Prorettore. Nel caso di assenza od impedimento, del Preside della Facoltà la sottoscrizione è effettuata dal Vice Preside ed, in caso di ulteriore assenza od impedimento anche di costui, dal docente della Facoltà più anziano nel ruolo al tempo dell'evento che ha determinato l'assenza o l'impedimento del predecessore.

Art. 31 Doveri di contribuzione economica

- 1. E' fatto obbligo agli studenti universitari di contribuire economicamente mediante il pagamento, alle scadenze prefissate nel Manifesto Generale degli Studi, delle tasse e dei contributi, accedendo a forme di riduzione proporzionale alla situazione economica del proprio nucleo familiare, quale previsto dal Regolamento di Ateneo sulla contribuzione universitaria.
- **2.** Le indennità integrative, invece, dovute a titolo di sanzione amministrativa per omesso pagamento entro i termini stabiliti nel Manifesto Generale degli Studi, sono applicate in un'unica soluzione, in misura fissa, senza possibilità di riduzione alcuna in relazione alla condizione economica degli studenti.
- **3.** I pagamenti delle tasse e contributi universitari e delle indennità accessorie avvengono, di norma in rate, da corrispondersi nei termini e nella misura stabilita nel Manifesto Generale degli studi, salva diversa determinazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
- **4.** Allo studente che non abbia adempiuto all'obbligo di pagamento delle tasse e dei contributi è preclusa ogni attività accademica e la fruizione di qualsiasi servizio didattico e amministrativo.
- **5.** Gli studenti hanno il diritto di ottenere dettagliate informazioni circa le scadenze, le modalità di pagamento e gli importi delle tasse, dei contributi universitari e delle indennità integrative, che verranno pubblicate sul sito internet dell'Università.
- **6.** L'Università favorisce l'accesso, l'utilizzazione e la piena funzionalità del Portale degli Studenti ed, in particolare, degli strumenti e sistemi informatici tramite i quali è consentita l'acquisizione delle domande di immatricolazione od iscrizione, comprensive dei dati inerenti la situazione economico-patrimoniale degli studenti.

Art. 32 Diritto di associazione

1. L'Università riconosce agli studenti universitari il diritto di associarsi liberamente e di organizzare collettivamente le proprie attività nel rispetto delle Leggi dello Stato e dei Regolamenti interni dell'Ateneo.

Riconosce altresì il diritto di partecipare alle relative assemblee rispettando i principi di pluralismo e di tolleranza.



2. E' dovere degli studenti di rispettare la integrità ed il decoro degli spazi loro messi a disposizione ed è fatto loro divieto di agevolare o favorire l'ingresso nei locali di soggetti estranei non autorizzati ovvero di utilizzare, far adoperare od appropriarsi, per finalità di profitto economico, delle suppellettili e dei beni mobili o strumentali, a qualunque titolo, concessi in uso dall'Ateneo.

Art. 33 Diritti e doveri dei rappresentanti degli studenti

- 1. L'Università riconosce il diritto dei rappresentanti degli studenti ad esercitare liberamente il proprio mandato di rappresentanza e mette loro a disposizione spazi e strumenti idonei a garantire il pieno svolgimento dell'incarico ricevuto.
- **2.** E' dovere dei rappresentanti degli studenti di espletare il proprio mandato con serietà, impegno, costanza ed autonomia.

Essi assumono responsabilità personali ed economiche, nel rispetto ai principi di solidarietà, in relazione agli atti od alle azioni che, non previamente autorizzate dagli Organi decisionali dell'Ateneo, espongano l'Istituzione universitaria a danni patrimoniali e non patrimoniali.

3. Essi inoltre assumono, nel rispetto ai principi di solidarietà, la piena responsabilità per gli atti che concorrono a far adottare dagli Organi decisionali e che importino una spesa pubblica o l'assunzione di eventuali obbligazioni che dovessero risultare sine titulo o prive di causa.

Art. 34 Diritto di partecipazione ai procedimenti amministrativi

- 1. Gli studenti universitari hanno il diritto di esercitare il diritto di accesso nei modi e nelle forme previste dalla Legge.
- **2.** E' dovere dell'Università di assolvere a tutti gli obblighi di comunicazione di avvio dei procedimenti amministrativi, di individuare il responsabile del procedimento amministrativo, di garantire la partecipazione degli aventi diritto alla formazione del provvedimento finale, tutelando il diritto di eventuali controinteressati e di rispondere motivatamente e tempestivamente alle istanze di accesso agli atti presentate secondo i canoni della Legge 241/90 e successive modificazioni od integrazioni.
- **3.** I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi variano a seconda della tipologia e della complessità dell'iter posto in essere. Ove non diversamente stabilito, anche nei Regolamenti di Ateneo, il termine è di 90 giorni.
- **4.** Gli studenti hanno la possibilità di rivolgersi al Difensore Civico dell'Ateneo nel caso in cui si sentano lesi nei propri interessi o nei loro diritti ovvero di adire il Tribunale Amministrativo Regionale entro gli ordinari termini di impugnazione degli atti amministrativi.
- **5.** Sulle istanze concernenti la carriera universitaria degli studenti è ammesso ricorso al Rettore; i provvedimenti rettorali sono inappellabili.

TITOLO V PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E SANZIONI

Art. 35 Deontologia studentesca e norme disciplinari

1. Gli studenti hanno l'obbligo di osservare comportamenti ispirati al decoro, al rispetto della dignità ed integrità personali altrui e dei luoghi universitari in cui svolgono la propria attività, formativa o ricreativa, in forma individuale o collettiva.



- 2. Gli studenti dell'Università del Salento sono tenuti ad osservare comportamenti rispettosi della legge, dei regolamenti universitari, delle libertà e dei diritti di tutti coloro che svolgono attività nelle strutture dell'ateneo. Le violazioni comportano per i trasgressori l'applicazione dei provvedimenti disciplinari. Essi pertanto sono responsabili dei danni che cagionino a seguito di comportamenti tenuti in violazione della legge, dei regolamenti universitari, delle libertà e dei diritti degli altri studenti universitari o delle altre componenti dell'Ateneo che svolgono la propria attività di lavoro o di studio all'interno dell'Università.
- **3.** Del danneggiamento, dell'appropriazione, dell'uso illegittimo od improprio dei beni di proprietà dell'Università, gli studenti rispondono in via disciplinare oltre che, ove del caso, secondo le altre modalità e forme previste dalle leggi vigenti, fermo restando il diritto dell'Ateneo di ottenere il risarcimento anche dei maggiori danni sofferti.

Art. 36 Procedimento disciplinare

- 1. Il Rettore, il Consiglio di Facoltà ed Il Senato Accademico esercitano la giurisdizione disciplinare sugli studenti, secondo la gravità e la natura della violazione e l'ambito di rispettiva competenza, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di Legge.
- **2.** Il Rettore, il Consiglio di Facoltà ed il Senato Accademico prendono conoscenza della violazione di propria iniziativa e ne ricevono notizia (cd. notizia di violazione) in qualunque modo da parte di tutte le componenti studentesche, tecnico-amministrativa e docente dell'Ateneo.
- **3.** Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione formale e scritta degli addebiti, effettuata dal responsabile del procedimento istruttorio, nominato dal Rettore con proprio provvedimento, da notificarsi con raccomandata con avviso di ricevimento presso il luogo di residenza od il domicilio eletto dallo studente ovvero, in mancanza, presso l'ultimo domicilio conosciuto agli atti dell'Amministrazione.
- **4.** Il termine per la contestazione dell'addebito è di 20 giorni dal momento in cui è appresa la notizia dei fatti che hanno dato luogo alla violazione e legittimano l'avvio del relativo procedimento disciplinare.
- **5.** L'atto di contestazione deve contenere la descrizione dei fatti, la indicazione dei doveri che si assumono violati, la designazione del responsabile istruttorio e l'avvertimento che entro il termine di cinque giorni, decorrenti dalla notifica dell'atto di contestazione, è possibile, personalmente o mediante difensore di fiducia all'uopo delegato, prendere visione od estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo istruttorio depositato presso l'Ufficio di disciplina.
- Entro dieci giorni dalla notifica della contestazione lo studente può presentare memorie o scritti difensivi, che il responsabile istruttorio ha l'obbligo di considerare, indicando eventualmente i motivi per i quali le difese non sono condivisibili.
- **6.** Lo studente, personalmente o mediante proprio difensore di fiducia, può richiedere di essere soggetto ad audizione da parte dell'Organo accademico competente a decidere.
- 7. All'audizione, che deve avvenire almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di conclusione del procedimento disciplinare, lo studente non ha l'obbligo di presentarsi ma, se avanza tale richiesta e non compare, l'Organo competente a decidere ne valuta liberamente il comportamento ai fini dell'adozione del provvedimento finale.
- **8.** Il procedimento disciplinare deve concludersi entro e non oltre 90 giorni dalla contestazione dell'addebito, decorsi i quali, senza che sia intervenuta decisione da parte del competente Organo giudicante, il procedimento si estingue.

Art. 37 Provvedimenti disciplinari



- 1. I provvedimenti disciplinari applicabili, in relazione all'entità ed alla gravità della violazione sono:
- a) l'ammonizione verbale (rimprovero);
- b) l'ammonizione scritta (censura)
- c) l'interdizione temporanea da uno o più corsi;
- d) l'esclusione da uno o più forme di verifica del profitto e/o dagli esami di profitto per un periodo da un mese a sei mesi;
- e) la sospensione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni d'esame fino ad un massimo di tre anni;

Le sanzioni disciplinari si applicano per violazione di norme regolamentari, statutarie o legislative compiute dallo studente nei locali dell'università o comunque attinenti alla qualità di studente.

- **2.** Organo competente per la irrogazione delle sanzioni di cui alle lett. a) e b) è il Rettore, valutate le difese dello studente.
- **3.** Organo competente per la irrogazione delle sanzioni sub c) e d) è il Consiglio di Facoltà, su proposta del Rettore, all'esito della relazione effettuata dal responsabile del procedimento istruttorio, avuto riguardo della natura della violazione, dello svolgimento dei fatti e della valutazione degli elementi di prova.
- **4.** Organo competente per la irrogazione della sanzione sub e) è il Senato Accademico, su proposta del Rettore, all'esito della relazione effettuata dal responsabile del procedimento istruttorio, avuto riguardo della natura della violazione, dello svolgimento dei fatti e della valutazione degli elementi di prova.
- **5.** Contro le sanzioni irrogate dal Consiglio di Facoltà è consentito l'appello al Senato Accademico entro il termine di 15 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare.
- L'appello è deciso entro il termine di 30 giorni.
- **6.** L'applicazione di tutti i provvedimenti disciplinari è ispirata a principi di ragionevolezza ed equità in relazione ai fatti accaduti, alla gravità della violazione ed agli elementi di prova raccolti.
- **7.** Tutti i provvedimenti disciplinari sono oggetto di registrazione nella carriera dello studente e, conseguentemente, trascritte nel foglio di congedo.

TITOLO VI NORME FINALI E TANSITORIE

Art. 38 Norme finali e transitorie

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore all'atto della sua emanazione e si applica a tutti gli studenti dell'Università del Salento iscritti a corsi di studio, anche di vecchi ordinamenti per quanto compatibile con le disposizioni contenute nel Regolamento didattico di ateneo emanato con D.R. 2755 in data 20/09/2001. in ogni caso è fatto salvo quanto contenuto nell'art. 22, comma 8, del presente Regolamento.
- **2.** Per tutto quanto non contenuto nel presente Regolamento vale quanto previsto dalla vigente normativa in materia e dai regolamenti didattici di ateneo dell'Università del Salento.
- **3.** L'Università può chiedere allo studente la compilazione di questionari, oltre a quelli previsti dalla normativa vigente, al fine di disporre degli elementi necessari per la valutazione dell'offerta formativa e dell'efficienza ed efficacia delle attività delle strutture. I dati raccolti vengono trattati nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza.